

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO AZIENDALE – MOBILITA' INTERNA

PERSONALE DEL COMPARTO

- Visto l'art. 18 – comma 2- del CCNL integrativo, sottoscritto il 20 settembre 2001 come modificato dall'art. 3 del CCNL biennio economico 2008/2009;
- Rilevato che rientra nel potere organizzatorio dell'Azienda, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, l'utilizzazione del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso, previa informazione ai soggetti di cui all'art.9, comma 2 del CCNL 7.4.1999;
- Che tale disposizione risponde alla esigenza di una maggiore autonomia dell'Azienda in relazione alla gestione delle “risorse umane” da utilizzare in modo appropriato, razionale ed ottimale (efficienza organizzativa) per il perseguimento di finalità istituzionali, nel preminente interesse della collettività;
- Rilevato che non si configura quale mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza, anche se in un ufficio, Unità Operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell'ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile.

CON IL PRESENTE REGOLAMENTO TROVA DISCIPLINA QUALE “MOBILITA' INTERNA”

lo spostamento del dipendente tra sedi diverse (n.7), rispondenti a quelle delle ex aziende della provincia di Trapani, rientrando nel potere organizzatorio dell'Azienda lo spostamento dello stesso nell'ambito della sede di assegnazione.

La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza ed ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:

MOBILITA' D'URGENZA

Nei casi in cui, nell'ambito dell'Azienda sia necessario soddisfare esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi contingenti ed imprevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio ed ufficio diverso da quello di assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle predette situazioni.

Tale utilizzazione è disposta, con atto motivato (ordine di servizio) del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario per il personale del ruolo sanitario ed il Direttore Amministrativo per il personale del ruolo amministrativo, professionale e tecnico, e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare, salvo consenso, o precedente istanza, del dipendente.

La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie.

Al personale interessato, se ed in quanto dovuta, spetta l'Indennità di missione prevista dall'art. 44 del CCNL integrativo sottoscritto il 20 settembre 2001, per la durata di assegnazione provvisoria, fatta eccezione per la mobilità rispondente ad analoga richiesta del dipendente.

MOBILITA' ORDINARIA

La mobilità ordinaria nell'ambito dell'Azienda può avvenire:

- a) a domanda, su posti vacanti, prima di procedere alla copertura degli stessi a seguito di procedure selettive e concorsuali, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- b) d'ufficio, in presenza di particolari e nuove esigenze di servizio.

Mobilità a domanda

Al verificarsi delle condizioni (disponibilità dei posti da ricoprire) l'Azienda emette apposito AVVISO interno ove sono indicati i profili professionali in interesse, le dislocazioni dei posti da ricoprire, i criteri di formulazione delle graduatorie, i termini per la presentazione delle domande e relativa documentazione.

Ciascun dipendente interessato deve indicare nella domanda la/e sede/i prescelta/e.

Le sedi non indicate si intendono escluse dalla richiesta di mobilità.

Qualora un dipendente non indichi alcuna sede nella domanda, la stessa si intende riferita a tutte le sedi indicate nell'avviso nell'avviso di mobilità, per il profilo professionale di appartenenza.

Possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova e non abbiano beneficiato di precedente trasferimento volontario da almeno due anni.

In caso di più domande, per i dipendenti delle categorie A - B - Bs - C - D e Ds, saranno compilate, per ciascun profilo professionale, graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica, secondo i criteri di seguito indicati, ferma restando la priorità del genitore o del familiare che assiste, con continuità ed in via esclusiva, un parente o un affine entro il terzo grado, con un handicap grave (L. 104/92):

- a) servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale, di ruolo e non di ruolo, prestato presso enti del S.S.N. - punti 1 per un anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a giorni 15.
- b) situazione familiare
 - senza coniuge (vedovo/a - separato/a - divorziato/a - celibe/nubile), con figli minori a carico, conviventi punto 2
 - figli in età superiore a 6 anni - p. 2 per figlio
 - figli di età compresa tra 6 e i 18 anni - p. 1 per figlio
 - stato di coniugato - p. 1
- c) residenza anagrafica nel comune ove risulta allocata la sede/i prescelta/e - p.4; residenza anagrafica in comune vicinore - p.2
- d) In caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente con maggiore anzianità complessiva di servizio.
- e) In caso di più dipendenti, dello stesso profilo professionale, titolari del diritto di cui all'art. 33 - comma 5 della legge 104/92, la precedenza verrà stabilita con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti a), b) c) e d).

Mobilità d'ufficio

L'Azienda, in mancanza di domande per mobilità volontaria, può disporre d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, misure di mobilità interna del personale sulla base dei seguenti criteri:

- a) individuazione del profilo professionale soggetto a mobilità, e delle sedi di destinazione;
- b) predisposizione, di apposita "graduatoria unica" comprendente tutto il personale in esubero per Presidio/Distretto, del profilo professionale in interesse, in servizio di ruolo nell'Azienda, formulata con gli stessi criteri individuati per la mobilità volontaria,

escluso quello di residenza, così modificato: residenza anagrafica nel Comune ove risulta allocata la sede di attuale assegnazione – p.4; residenza anagrafica in Comune viciniore – p.2

- c) i trasferimenti, per il personale di cui al pt.b) verranno attuati partendo dall'ultimo classificato in graduatoria;
- d) gli stessi saranno provvisori ed avverranno con atto motivato, da comunicare tempestivamente alle OO.SS.
- e) i dipendenti trasferiti avranno il diritto di precedenza per il rientro nella sede di provenienza in caso di graduatoria per mobilità ordinaria, a domanda:
- f) ove possibile (in presenza di più dipendenti collocato in graduatoria), non sarà trasferito senza il suo consenso, il lavoratore titolare dei benefici di cui alla legge 104/1992.

La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 Agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, può essere predisposta solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 18 comma 4, del medesimo CCNQ.